

# ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO  
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziATO PER LA  
STAMPA IL 3/6/2010

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA  
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatcolf.it SITO: www.assindatcolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO  
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA  
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

## COMUNICAZIONE DI CESSIONE D'ABITAZIONE

# LA PREFETTURA DI FIRENZE INVALIDA UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

**P**erviene da parte di un Associato della Sezione Assindatcolf di Firenze un pronunciamento della Prefettura del Capoluogo toscano - alla quale lo stesso, assistito e rappresentato dal Delegato di Firenze, Cav. Tiziano Casprini, si era rivolto per competenza -, inteso a determinare l'archiviazione di un procedimento sanzionatorio a suo carico ingiunto dalla Polizia municipale del Comune di Bagno a Ripoli per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che dispone l'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. la cessione a terzi, a titolo di ospitalità, di un'abitazione o di parte di essa, entro e non oltre 48 ore dalla consegna dell'immobile.

L'Associato aveva provveduto a tale incombenza, legata ad un rapporto di lavoro domestico in regime di convivenza da regolarizzare, in occasione dell'espletamento, nel mese di settembre dello scorso anno, tramite Assindatcolf, della procedura di emersione dal lavoro domestico irregolare prevista dalla Legge n. 102/2009.

Nel verbale di accertamento della violazione amministrativa, era contestato all'Associato il ritardo nell'invio di detta comunicazione (settembre 2009), rispetto alla data d'inizio del rapporto di lavoro domestico in corso di regolarizzazione,

che risultava instaurato precedentemente al 1° aprile 2009 (requisito richiesto dalla Legge n. 102/2009).

*segue a pag. 3*

## ATTENZIONE ALLA SCADENZA 10 LUGLIO 2010

Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre aprile-giugno 2010.

# CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSEMBLEA ASSINDATCOLF

**I**l 26 maggio hanno avuto luogo a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea annuale di Assindatcolf.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, è stato aperto, come di consueto, dall'esame delle proposte di Bilancio Consuntivo 2009 e di Bilancio Preventivo 2010 dell'Associazione, successivamente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Si è quindi passati alla ratifica della costituzione di una nuova Sezione e della nomina del relativo Delegato ed alla ratifica della nomina dei Delegati di due Sezioni già esistenti, nonché, alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un'ulteriore Sezione con nomina del Delegato ed all'autorizzazione alla nomina di nuovi Delegati per altre Sezioni territoriali. La riunione si è conclusa con la nomina dei rappresentanti di Assindatcolf quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo Fidaldo.

## L'ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Di seguito, si è svolta l'Assemblea annuale, alla quale ha preso parte un gran numero di Delegati territoriali. Il Presidente, Dr. Renzo Gardella, ha illustrato ai presenti, attraverso la propria relazione, l'attività svolta

da Assindatcolf nel corso dell'anno 2009, sempre più spesso quale autorevole interlocutore dei media e delle Istituzioni su argomenti di carattere tecnico del settore. Si è rafforzata la collaborazione con il Ministero dell'Interno in occasione della procedura di regolarizzazione del lavoro nero avvenuta nello scorso mese di settembre ed in particolare è stato intrattenuto un costante confronto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per la Famiglia, Sen. Carlo Giovanardi, che ha portato alla soluzione di molteplici problemi, segnalati da Assindatcolf, sorti dall'interpretazione della normativa e dalla procedura informatica.

*segue a pag. 2*

## LE FERIE DELLE COLF

Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può usufruire nel periodo estivo (giugno/settembre) delle ferie maturate. Sulla base dell'art. 18 del CCNL, il lavoratore ha diritto, indipendentemente dall'orario di lavoro, alla fruizione di 26 giorni lavorativi annui di ferie, da frazionarsi in non più di due periodi all'anno, purché concordati fra le parti.

### REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne  
Responsabile di redazione: Dario Lupi  
Coordinatrice: Teresa Benvenuto  
Hanno collaborato a questo numero:  
Teresa Benvenuto, Dario Lupi, Michele Scaglione

Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma  
Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07  
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

# I LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E L'ASSEMBLEA ANNUALE DI ASSINDATCOLF

segue da pag. 1

A significativi risultati, inoltre, si è giunti con le OO.SS. sul versante degli Enti Bilaterali del settore domestico, con la definizione delle prestazioni da offrire, quando gli Enti diverranno operativi, agli iscritti della CAS.SA. COLF, siano essi lavoratori o datori di lavoro domestico: per i primi è previsto che venga riconosciuta un'indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero e di convalescenza successiva al ricovero, oltre ad un rimborso delle spese sostenute per tickets di alta specializzazione, mentre, per i datori di lavoro è prevista la copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante da infortuni sul luogo di lavoro subiti dai lavoratori domestici.

Si è acquisita, di recente, l'opportunità che le Sezioni territoriali di Assindatcolf accedano in modo diretto ed immediato, tramite il rilascio di un PIN, ai servizi offerti dall'INPS: ciò consentirà non solo di agevolare l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro domestico degli associati, ma anche di acquistare per loro conto i voucher, che l'INPS ha esteso anche al lavoro domestico (senza la necessaria attenzione alle peculiarità dello stesso), esclusivamente per il compenso di prestazioni di lavoro sporadiche ed occasionali. Assindatcolf si impegnerà affinché i propri associati ricorrano all'uso di tale strumento entro i limiti imposti dal legislatore, per evitare facili abusi che si rivelerebbero controproducenti per il datore di lavoro.

Al termine della relazione del Presidente sono stati sottoposti all'Assemblea, che li ha approvati, sia il Bilancio Consuntivo 2009 che il Bilancio Preventivo 2010.



## INCONTRO CON I SERVIZI SOCIALI DI UDINE

La Fidaldo, Federazione dei Sindacati che tutelano i datori di lavoro domestico (della quale Assindatcolf è componente), è stata interpellata dal Servizio Sociale del Comune di Udine per avere risposta a particolari quesiti relativi alla corretta interpretazione ed applicazione di alcuni articoli del CCNL del lavoro domestico, al fine di verificare il rispetto delle clausole contrattuali connesse all'erogazione di contributi pubblici stanziati in favore di persone non autosufficienti bisognose di assistenza. La Federazione è stata rappresentata dal Delegato della Sezione Assindatcolf di Udine, dr. Gioacchino De Marco, che, in un apposito incontro con i funzionari dell'ufficio competente

del Comune, ha fornito tutti i chiarimenti necessari riguardanti molteplici argomenti: dal corretto inquadramento professionale degli assistenti alla persona, alla durata degli orari di lavoro, dalla validità formale e dalle specifiche caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati, ai vincoli ed agli obblighi derivanti per le parti contraenti, dalla necessità di predisporre le buste paga, alle modalità di corresponsione dello stipendio.

## SENTENZA DI CASSAZIONE SU PRESCRIZIONE STRAORDINARIA

Con sentenza n. 947 del 20 gennaio 2010, la Cassazione ha affermato che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato (incluso, quindi, il lavoro domestico), analogamente a quanto disposto per i crediti periodici, vada applicata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., non solo al credito per la retribuzione ordinaria, ma anche, a prescindere dalla periodicità della prestazione, al credito per le somme scaturenti da lavoro straordinario, nonché a quello per le retribuzioni previste per le festività nazionali coincidenti con la domenica e ad ogni altro credito avente origine e titolo dal rapporto di lavoro. Restano escluse da tale prescrizione soltanto le erogazioni originate da cause non derivanti dal rapporto di lavoro o dalla responsabilità del datore di lavoro.



## INIZIATIVE DELLE REGIONI LAZIO E FRIULI VENEZIA GIULIA INCENTIVI PER L'ASSISTENZA ALLA PERSONA

La Regione Lazio ha confermato anche per quest'anno, con la legge finanziaria regionale del 2009, lo stanziamento di fondi per favorire l'emersione dal lavoro sommerso di collaboratrici ed assistenti familiari ed anche quale forma di sostegno al reddito, per riconoscere un parziale rimborso dei contributi previdenziali a chi, provvisto di basso reddito ISEE, abbia l'esigenza di assumere personale che presti assistenza a persone con "certificate" necessità di cura facenti parte del proprio nucleo familiare.

### RETRIBUZIONE IN MALATTIA IL PARERE DI UN MAGISTRATO

Nel lavoro domestico la retribuzione dovuta nei periodi di malattia è integralmente a carico del datore di lavoro, il quale, a differenza di quanto accade in quasi tutti gli altri settori, non ha la possibilità di ottenere un successivo rimborso da parte dell'INPS degli importi corrisposti ai dipendenti durante i periodi di malattia.

L'art. 26 del CCNL del lavoro domestico prevede che sia riconosciuto ai lavoratori il 50% della retribuzione globale nei primi tre giorni di assenza dal lavoro per malattia e che, a seconda dell'anzianità di servizio (sino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni), alle stesse venga corrisposto il 100% della retribuzione a partire dal quarto e, rispettivamente, sino all'ottavo, al decimo o al quindicesimo giorno di assenza per malattia effettuati nel corso dell'anno. Il dr. Giulio Gavotti, Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, ha sentito l'esigenza, con un proprio intervento sulle pagine del quotidiano di Genova "Il Secolo XIX", di sottolineare come, a fronte del versamento dei contributi previdenziali per le lavoratrici domestiche, sia iniquo che tale onere economico sia a carico dei datori di lavoro (che sono famiglie e in gran parte anziani bisognosi di assistenza e non imprese che traggano utili dal lavoro di queste dipendenti), senza alcun corrispettivo da parte dell'INPS. Il magistrato indica, inoltre, nell'assenza di tali prestazioni da parte dell'INPS, un potenziale incentivo o pretesto per alcuni datori di lavoro a non regolarizzare i rapporti di lavoro.

**Ci preme osservare come le parti sociali stanno operando per rimediare, sia pure contrattualmente, a questa carenza. La Cassa Colf, che dovrebbe essere operativa dal prossimo mese di luglio, è il primo tangibile passo in questa direzione.**

Le persone ultrasessantenni, le famiglie monoreddito con prole o le famiglie con disabili, che abbiano un reddito ISEE inferiore a € 20.000,00 e che necessitino di assistenza per persone invalide o di età inferiore a 14 anni inserite nello stato di famiglia del richiedente, potranno avvalersi del rimborso dei contributi previdenziali versati nei primi sei mesi per un'assistente alla persona assunta a tempo indeterminato per almeno 25 ore di lavoro settimanali dopo il 1° gennaio 2009, nonché del rimborso, sino ad un massimo di € 200,00, delle spese sostenute per l'aiuto nella stipula del contratto di lavoro (quali ad esempio la quota associativa Assindatcolf). Le domande, redatte su apposita modulistica, potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 13 settembre 2010 e saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Tali incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da differenti soggetti pubblici.

### ANALOGA INIZIATIVA IN FRIULI

L'Agenzia regionale del Lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha reso noto che sono stati previsti degli incentivi per le famiglie friulane che, a partire dal 15 marzo 2010, assumano a tempo indeterminato un assistente a persona non autosufficiente, con un orario di lavoro settimanale non inferiore a 25 ore. Sono tre le forme di incentivo per le quali è possibile presentare domanda alle Province di competenza nel cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro:

- 1) un contributo pari a € 1.000,00 quale incentivo all'emersione, concesso a chi, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, non abbia in precedenza sottoscritto alcun regolare contratto di lavoro con un assistente familiare almeno a far data dal 1° gennaio 2007;
- 2) un ulteriore contributo di € 50,00 come sostegno per le spese legate all'assistenza nella gestione burocratico-amministrativa del rapporto di lavoro con la badante;
- 3) infine, un contributo pari a € 200,00 per la sostituzione provvisoria (con lavoratore di analogo profilo professionale) dell'assistente familiare che frequenti dal 15 marzo 2010 corsi di formazione coerenti con l'attività lavorativa svolta, della durata di almeno 20 ore, realizzati da uno degli enti formativi accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Le pratiche saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**IN CONCOMITANZA  
CON IL PERIODO FERIALE,  
IL NOTIZIARIO NEL MESE  
DI AGOSTO  
NON SARÀ PUBBLICATO**

### VACANZE ESTIVE

## COSA PREVEDE IL CONTRATTO DI LAVORO

L'art. 31 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, firmato il 16 febbraio 2007, prevede che il lavoratore convivente è tenuto a seguire, se richiesto, il datore di lavoro per brevi periodi in località differenti dal luogo abituale di lavoro. Nel caso in cui il relativo obbligo non sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore verrà corrisposta una diaria giornaliera del 20% della retribuzione minima tabellare.

Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può usufruire nel periodo estivo (giugno/settembre) delle ferie maturate. Sulla base dell'art. 18 del CCNL, il lavoratore ha diritto, indipendentemente dall'orario di lavoro, alla fruizione di 26 giorni lavorativi annui di ferie, da frazionarsi in non più di due periodi all'anno, purché concordati fra le parti.

## PREFETTURA DI FIRENZE INVALIDA PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

*segue da pag. 1*

Nella memoria difensiva, presentata dal Cav. Casprini in rappresentanza dell'Associato per impugnare il suddetto procedimento, veniva rilevato che il comma 8 dell'art. 1 ter della Legge n. 102/2009 prevede la sospensione, sino al perfezionamento dell'emersione e, dal giorno del conseguimento della stessa, la definitiva revoca di ogni sanzione relativa a violazioni di carattere penale, amministrativo, tributario e previdenziale scaturenti dall'impiego irregolare di lavoratori domestici extracomunitari clandestini.

La Prefettura ha disposto la temporanea sospensione del procedimento amministrativo e la sua successiva estinzione, quale conseguenza del completamento della pratica di emersione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, accogliendo integralmente le richieste contenute nell'istanza difensiva.